

SCHEMI DD.MM. 1, 2 e 3 settembre 2021

("Nuovo 10 marzo 98")

"DECRETO CONTROLLI"

(D.M. 01.09.2021) – In vigore dal 25.09.2022

Art. 1 Definizioni	<p>a) manutenzione: operazione o intervento finalizzato a mantenere in efficienza ed in buono stato, impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio;</p> <p>b) tecnico manutentore qualificato (TMQ): persona fisica in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all'allegato II;</p> <p>c) qualifica: risultato formale di un processo validato dall'Amministrazione;</p> <p>d) controllo periodico: insieme di operazioni effettuate da TMQ con frequenza non superiore a quella indicata da disposizioni, norme, specifiche tecniche o manuali d'uso e manutenzione per verificare la completa e corretta funzionalità di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio;</p> <p>e) sorveglianza: insieme di controlli visivi atti a verificare, nel tempo che intercorre tra due controlli periodici, che i presidi antincendio siano nelle normali condizioni operative, siano correttamente fruibili e non presentino danni materiali evidenti. La sorveglianza può essere effettuata dai lavoratori dopo adeguate istruzioni.</p>
-------------------------------------	---

Art. 2 Campo di applicazione	<ul style="list-style-type: none">➤ In tutti gli ambienti di lavoro (D.Lvo 81/08);➤ In tutte le attività soggette ai controlli dei VV.F. (DPR 151/11).
---	---

Art. 3 Controlli e manutenzione	<ul style="list-style-type: none">➤ Eseguiti <u>a regola d'arte</u> (es. secondo Norme tecniche);➤ Secondo <u>istruzioni</u> fornite dal <u>fabbricante</u> e secondo istruzioni fornite dall'<u>installatore</u>.➤ Secondo i criteri dell'Allegato I
--	--

Impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio	Norme e specifiche tecniche (TS) per verifica, controllo, manutenzione
Estintori	UNI 9994-1
Reti di idranti	UNI 10779, UNI EN 671-3, UNI EN 12845
Impianti sprinkler	UNI EN 12845
Impianti di rivelazione e allarme incendio (IRAI)	UNI 11224
Sistemi di allarme vocale per scopi d'emergenza (EVAC)	UNI ISO 7240-19 o UNI CEN/TS 54-32
Sistemi di evacuazione fumo e calore	UNI 9494-3
Sistemi a pressione differenziale	UNI EN 12101-6
Sistemi a polvere	UNI EN 12416-2
Sistemi a schiuma	UNI EN 13565-2
Sistemi spray ad acqua	UNI CEN/TS 14816
Sistemi ad acqua nebulizzata (water mist)	UNI EN 14972-1
Sistema estinguente ad aerosol condensato	UNI EN 15276-2

- es. →
1. Predisposizione Registro per annotazione controlli e manutenzione;
 2. Con specifiche modalità e specifiche cadenze temporali;
 3. Mantenuto aggiornato e disponibile per gli organi di controllo;
 4. Controlli periodici e manutenzione effettuati solo da parte di TMQ;
 5. Predisposizione Liste di controllo per la sorveglianza continua dei presidi antincendio da parte dei lavoratori adeguatamente istruiti.


Art. 4 Qualificazione TMQ	<ul style="list-style-type: none">➤ Gli interventi di manutenzione e i controlli sui presidi antincendio sono eseguiti da TMQ;➤ Le modalità di qualificazione del tecnico manutentore sono stabilite nell'Allegato II.
--	--

Art. 5 Abrogazioni	<ul style="list-style-type: none">➤ sono abrogati l'articolo 3, comma 1, lettera e) , l'articolo 4 e l'allegato VI del decreto del Ministro dell'interno del 10 marzo 1998.
-------------------------------------	---

Art. 6 Entrata in vigore	<ul style="list-style-type: none">➤ Il D.M. entra in vigore il 25.09.2022.
---	--

“DECRETO GSA e Formazione addetti antincendio”

(D.M. 02.09.2021) – In vigore dal 03.10.2022


Art. 1 Campo di applicazione	<ul style="list-style-type: none">➤ In tutti gli ambienti di lavoro (D.Lvo 81/08) e non ai cantieri temporanei o mobili;➤ In tutte le attività soggette ai controlli dei VV.F. (DPR 151/11).
Art. 2 GSA in esercizio ed emergenza 	<ol style="list-style-type: none">1. Il Datore di Lavoro (DL ai sensi del D.Lvo 81/08) adotta un sistema di Gestione Sicurezza Antincendio (GSA) in esercizio e in emergenza dopo aver effettuato la Valutazione dei Rischi di Incendio (VRI) secondo i criteri indicati negli Allegati I e II;2. Il DL predispone un Piano di Emergenza (PE) dove sono riportate le misure di GSA in emergenza se si verifica anche uno solo dei seguenti casi:<ol style="list-style-type: none">a. Attività con almeno 10 lavoratori;b. Luoghi aperti al pubblico con più di 50 persone (indipendentemente dal n. di lavoratori);c. Attività soggette ai VV.F. (DPR 151/11);3. Nel PE sono riportati i nominativi dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e di gestione delle emergenze;4. Per i luoghi di lavoro che non rientrano in nessuno dei casi indicati al comma 2, il datore di lavoro non è obbligato a redigere il piano di emergenza, ferma restando la necessità di adottare misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio; tali misure sono riportate nel documento di valutazione dei rischi o nel documento redatto sulla base delle procedure standardizzate di cui all'art. 29, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Art. 3 Informazione e Formazione	Il Datore di Lavoro (DL ai sensi del D.Lvo 81/08) fornisce ai lavoratori una adeguata informazione e formazione sui rischi di incendio secondo i criteri di cui all'allegato I, in funzione dei fattori di rischio incendio presenti presso la propria attività.
Art. 4 Designazione addetti (Asa)	Il Datore di Lavoro designa i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze , di seguito chiamati « Addetti al servizio antincendio » (Asa). I lavoratori designati frequentano i corsi di formazione e di aggiornamento di cui all'art. 5 del presente decreto.
Art. 5 Formazione aggiornamento addetti (Asa)	<p>Il Datore di Lavoro assicura la formazione degli addetti al servizio antincendio, secondo quanto previsto nell'allegato III (rimangono tre livelli di percorsi sulla base della VRI e sulla base delle indicazioni riportate nell'Allegato II: 4 ore – 8 ore – 16 ore).</p> <p>Gli addetti al servizio antincendio frequentano specifici corsi di aggiornamento con cadenza almeno quinquennale, secondo quanto previsto nell'allegato III.</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Livello 3: 16 ore di formazione + 8 ore di aggiornamento quinquennale;➤ Livello 2: 8 ore di formazione + 5 ore di aggiornamento quinquennale;➤ Livello 1: 4 ore di formazione + 2 ore di aggiornamento quinquennale; <p>Per le attività di cui all'allegato IV gli addetti al servizio antincendio devono conseguire l'attestato di idoneità tecnica di cui all'art. 3 del D.L. 1.10.1996, n. 512.</p>
Art. 6 Requisiti dei docenti	<p>I docenti sia della parte teorica che della parte pratica devono essere almeno diplomati, ed aver almeno uno dei seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ aver un'esperienza documentata di almeno 90 ore;➤ aver frequentato un corso specifico presso i VV.F. secondo modalità riportate nell'All. V;➤ essere iscritto nell'elenco del M.I. di cui al D.L.vo 139/06 (ex Legge 818);➤ ex personale con ruolo di dirigente, direttivi, ispettori dei VV.F. <p>[omissis]</p>
Art. 7 Disposizioni transitorie e finali	<ul style="list-style-type: none">➤ I corsi già programmati con i contenuti del DM 10 marzo 1998, sono considerati validi se svolti entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.➤ Il primo aggiornamento dovrà avvenire entro 5 anni dalla data di svolgimento dell'ultima attività di formazione o aggiornamento. Se sono trascorsi più di cinque anni l'obbligo di aggiornamento è ottemperato con la frequenza di un corso di aggiornamento entro dodici mesi dall'entrata in vigore del decreto stesso.➤ Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati l'art. 3, comma 1, lettera f) e gli articoli 5, 6 e 7 del decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998.
Art. 8 - Entrata in vigore	➤ Il D.M. entra in vigore il 03.10.2022.

GSA in esercizio	GSA in emergenza
Allegato I	Allegato II
<p>1. Il D.L. deve fornire ai lavoratori un'adeguata informazione e formazione sui principi di base della prevenzione incendi e sulle azioni da attuare in presenza di un incendio, secondo le seguenti indicazioni.</p> <p>2. Tutti i lavoratori esposti a rischi di incendio o di esplosione correlati al posto di lavoro, in relazione al livello di rischio a cui la mansione espone il lavoratore, devono ricevere una specifica e adeguata formazione antincendio da parte del datore di lavoro.</p> <p><u>L'informazione e la formazione</u> antincendio dei lavoratori deve essere tale che il lavoratore possa apprendere facilmente ed effettuata <u>sulla base della VRI sui seguenti argomenti</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) rischi di incendio ed esplosione legati all'attività svolta; b) misure di prevenzione e di protezione incendi adottate con particolare riferimento a: <ul style="list-style-type: none"> ▪ osservanza delle misure di prevenzione degli incendi e relativo corretto comportamento negli ambienti di lavoro; ▪ accorgimenti comportamentali correlati agli scenari di emergenza (ad esempio, in relazione all'uso degli ascensori e delle porte e della connessa modalità di apertura); c) ubicazione delle vie d'esodo; d) procedure da adottare in caso di incendio: <ul style="list-style-type: none"> - azioni da attuare in caso di incendio; - azionamento dell'allarme; - procedure da attuare all'attivazione dell'allarme - procedure di evacuazione fino al punto di raccolta; - modalità di chiamata dei vigili del fuoco. e) nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze e primo soccorso; f) il nominativo del RSPP. <p><u>Adeguate e specifiche informazioni</u> devono <u>anche</u> essere fornite agli addetti alla manutenzione e <u>agli appaltatori</u> per garantire la conoscenza delle misure generali di sicurezza antincendio, delle azioni da adottare in caso di incendio e delle procedure di evacuazione.</p> <p><u>L'informazione e le istruzioni</u> antincendio possono essere fornite <u>anche con avvisi scritti</u> che riportino le azioni essenziali che devono essere attuate in caso di allarme. Tali istruzioni, a <u>cui possono essere aggiunte delle semplici planimetrie indicanti le vie di esodo</u>, devono essere collocate in punti opportuni per essere chiaramente visibili e opportunamente orientate.</p> <p><u>Se ritenuto opportuno</u>, gli avvisi devono essere riportati <u>anche in lingue straniere</u>.</p> <p>Nei luoghi di lavoro ove, ricorre l'obbligo della redazione del piano di emergenza <u>i lavoratori devono partecipare ad esercitazioni antincendio con cadenza almeno annuale</u>.</p> <p>Nei luoghi di lavoro di piccole dimensioni, tali esercitazioni devono prevedere almeno:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la percorrenza delle vie d'esodo; - l'identificazione delle porte resistenti al fuoco, ove esistenti; - l'identificazione della posizione dei dispositivi di allarme; <p>l'identificazione dell'ubicazione delle attrezzature di estinzione.</p> <p>All'esercitazione, se ritenuto opportuno, devono essere coinvolte anche le ulteriori persone presenti (ad esempio utenti, pubblico, personale delle ditte di manutenzione, appaltatori).</p> <p>Il D.L. dovrà effettuare un'ulteriore esercitazione in caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - adozione di provvedimenti per la risoluzione di gravi carenze emerse nel corso di precedenti esercitazioni; - incremento significativo dell'affollamento; - modifiche sostanziali al sistema di esodo. <p><u>Il datore di lavoro deve documentare le esercitazioni svolte</u>.</p> <p>Se nello stesso edificio coesistono più datori di lavoro, è necessaria la collaborazione e il coordinamento tra i soggetti occupanti l'edificio per la realizzazione delle esercitazioni antincendio.</p>	<p>1. Il D.L. predisporre e tiene aggiornato un piano di emergenza, che deve contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) le azioni che i lavoratori devono attuare in caso di incendio; b) le procedure per l'evacuazione del luogo di lavoro che devono essere attuate dai lavoratori e dalle altre persone presenti; c) le disposizioni per chiedere l'intervento dei vigili del fuoco e per fornire le necessarie informazioni al loro arrivo; d) le specifiche misure per assistere le persone con esigenze speciali. <p>2. Il piano di emergenza deve identificare un adeguato numero di addetti al servizio antincendio incaricati di sovrintendere e attuare le procedure previste. Il numero complessivo di personale designato alla gestione delle emergenze deve essere congruo, in relazione alle turnazioni e alle assenze ordinariamente prevedibili.</p> <p>3. Il piano di emergenza deve essere aggiornato in occasione di ogni modifica che possa alterare le misure di prevenzione e protezione; l'aggiornamento deve prevedere l'informazione dei lavoratori ed il coinvolgimento degli addetti alla gestione dell'emergenza.</p> <p>4. Contenuti del piano di emergenza:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ caratteristiche dei luoghi e delle vie di esodo; ▪ modalità di rivelazione e di diffusione dell'allarme incendio; ▪ numero delle persone presenti e la loro ubicazione; ▪ i lavoratori esposti a rischi particolari; ▪ il numero di addetti all'attuazione ed al controllo del piano nonché all'assistenza per l'evacuazione (addetti alla gestione delle emergenze, dell'evacuazione, della lotta antincendio, del primo soccorso); ▪ il livello di informazione e formazione fornito ai lavoratori. <p>5. Il piano di emergenza deve includere:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ i compiti del personale di servizio incaricato di svolgere specifiche mansioni antincendio; ▪ i compiti del personale cui sono affidate particolari responsabilità in caso di incendio; ▪ i provvedimenti necessari per assicurare che tutto il personale sia informato sulle procedure da attuare; ▪ le specifiche misure da porre in atto nei confronti di lavoratori esposti a rischi particolari; ▪ le specifiche misure per le aree ad elevato rischio di incendio; ▪ le procedure per la chiamata dei vigili del fuoco, per informarli al loro arrivo e per fornire la necessaria assistenza durante l'intervento. <p>6. Il piano deve includere anche planimetrie importanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ le caratteristiche distributive del luogo, con particolare riferimento alla destinazione delle varie aree, alle vie di esodo ed alle compartimentazioni antincendio; ▪ l'ubicazione dei sistemi di sicurezza antincendio, delle attrezzature e degli impianti di estinzione; ▪ l'ubicazione degli allarmi e della centrale di controllo; ▪ l'ubicazione dell'interruttore generale dell'alimentazione elettrica, delle valvole di intercettazione delle adduzioni idriche, del gas e di altri fluidi tecnici combustibili; ▪ l'ubicazione dei locali a rischio specifico; ▪ l'ubicazione dei presidi ed ausili di primo soccorso; ▪ i soli ascensori utilizzabili in caso di incendio. <p>7. Per più luoghi di lavoro ubicati nello stesso edificio, ma facenti capo a titolari diversi, i piani di emergenza devono essere coordinati.</p> <p>8. In attuazione delle previsioni di specifiche norme e regole tecniche o per adottare più efficaci misure di gestione dell'emergenza in esito alla valutazione dei rischi, potrà essere predisposto un apposito centro di gestione delle emergenze.</p> <p>9. È necessario evidenziare che gli ascensori non devono essere utilizzati per l'esodo, salvo che siano stati appositamente realizzati per tale scopo.</p> <p>10. Assistenza alle persone con esigenze speciali in caso di incendio (anche con segnaletica e avvisatori speciali).</p> <p>11. Per le attività non soggette ai controlli di prevenzione incendi il datore di lavoro può predisporre misure semplificate per la gestione dell'emergenza.</p>

Migliori indicazioni sul GSA in esercizio e in emergenza sono riportate nel Capitolo S5 del Codice (DM 3 Agosto 2015 e ss.mm.ii.)

“DECRETO Minicodice”

(D.M. 03.09.2021) – In vigore dal 28.10.2022



VRI rappresenta un'analisi dello specifico luogo di lavoro, finalizzata all'individuazione delle più severe ma credibili ipotesi d'incendio e delle corrispondenti conseguenze per gli occupanti.

La valutazione del rischio di incendio deve ricomprendere almeno i seguenti elementi:

a) individuazione dei pericoli d'incendio;

Ad esempio, si valutano: sorgenti d'innesco, materiali combustibili o infiammabili, carico di incendio, interazione inneschi-combustibili, quantitativi rilevanti di miscele o sostanze pericolose, lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio o dell'esplosione, possibile formazione di atmosfere esplosive, ...

b) descrizione del contesto e dell'ambiente nei quali i pericoli sono inseriti;

Ad esempio: condizioni di accessibilità e viabilità, layout aziendale, distanziamenti, separazioni, isolamento, caratteristiche degli edifici, complessità geometrica, volumetria, superfici, altezza, piani interrati, planovolumetria, compartimentazione, aerazione, ventilazione e superfici utili allo smaltimento di fumi e di calore, ...

c) determinazione di quantità e tipologia degli occupanti esposti al rischio d'incendio;

d) individuazione dei beni esposti al rischio d'incendio;

e) valutazione qualitativa o quantitativa delle conseguenze dell'incendio sugli occupanti;

f) individuazione delle misure che possano rimuovere o ridurre i pericoli che determinano rischi significativi.

Nota Identificati i pericoli di incendio, è necessario valutare se possano essere eliminati o ridotti con soluzioni più sicure (riduzione delle sorgenti di innesco, corretto impiego di attrezzature elettriche, utilizzo di materiali meno pericolosi, processi produttivi più sicuri, implementazione di specifiche procedure, ...).

Nota In base alla specificità del luogo di lavoro (es. numero degli occupanti esposti ai pericoli di incendio identificati, esigenze legate alla continuità dei servizi erogati, ...) potrebbe essere necessario separare o proteggere determinati ambiti dello stesso rispetto ad altri (es. compartimentazione degli ambiti, interposizione di distanze di sicurezza, protezione mediante impianti automatici di inibizione controllo o spegnimento dell'incendio, impiego di impianti di rivelazione ed allarme incendio, ...).

STRATEGIA ANTINCENDIO

raccomandano le misure antincendio da adottare nella progettazione, realizzazione ed esercizio.

- Il datore di lavoro deve individuare le necessità particolari delle persone con esigenze speciali e tenerne conto nella progettazione e realizzazione delle misure di sicurezza antincendio.
- L'applicazione della normativa tecnica volontaria citata nel presente allegato (es. norme ISO, IEC, EN, UNI, CEI, ...) conferisce presunzione di conformità, ma rimane volontaria e non è obbligatoria, a meno che non sia resa cogente da altre disposizioni regolamentari.

1. Compartimentazione

al fine di limitare la propagazione dell'incendio, possono essere adottate le seguenti misure:

- verso altre attività, il luogo di lavoro può essere inserito in un compartimento antincendio distinto o può essere interposto spazio scoperto;
- all'interno del luogo di lavoro, la volumetria dell'opera da costruzione contenente lo stesso può essere suddivisa in compartimenti antincendio o può essere interposto spazio scoperto tra ambiti dello stesso luogo di lavoro.

2. Esodo

per assicurare agli occupanti il raggiungimento di un luogo sicuro, autonomamente o con assistenza.

Ad esempio, si considera luogo sicuro la pubblica via. Relativamente ad un compartimento, si considera luogo sicuro temporaneo qualsiasi altro compartimento o spazio scoperto che può essere attraversato dagli occupanti per raggiungere il luogo sicuro tramite il sistema d'esodo, senza rientrare nel compartimento in esame.

- Tutte le superfici di calpestio delle *vie d'esodo* non devono essere sdruciolevoli, né presentare avvallamenti o sporgenze pericolose e devono essere in condizioni tali da rendere sicuro il movimento ed il transito degli occupanti.
- In generale, il fumo ed il calore dell'incendio smaltiti o evacuati dall'attività non devono interferire con le vie d'esodo.
Nota: Ad esempio, sono da evitare aperture di smaltimento o di evacuazione di fumo e calore sottostanti o adiacenti alle vie di esodo esterne.
- Le porte installate lungo le vie d'esodo devono essere facilmente identificabili ed apribili da parte di tutti gli occupanti.
- Se l'attività è aperta al pubblico, le porte ad apertura manuale lungo le vie d'esodo impiegate da > 25 occupanti, nella condizione d'esodo più gravosa, devono aprirsi nel senso dell'esodo ed essere dotate di dispositivo di apertura UNI EN 1125 o equivalente.
- Il sistema d'esodo (es. vie d'esodo, luoghi sicuri, spazi calmi, ...) deve essere facilmente riconosciuto ed impiegato dagli occupanti grazie ad apposita segnaletica di sicurezza.
- Lungo le vie d'esodo deve essere installato un impianto di illuminazione di sicurezza, qualora l'illuminazione naturale possa risultare anche occasionalmente insufficiente a consentire l'esodo degli occupanti.
Nota: Per la progettazione dell'impianto di illuminazione di sicurezza può essere impiegata la norma UNI EN 1838.
- L'affollamento massimo di ciascun locale è determinato moltiplicando la densità di affollamento pari a 0,7 persone/mq per la superficie lorda del locale stesso. Può essere dichiarato un valore dell'affollamento inferiore se il datore di lavoro (o responsabile dell'attività) si impegna a verificarlo e rispettarlo per ogni locale ed in ogni condizione d'esercizio dell'attività.
- Devono essere previste almeno due vie d'esodo indipendenti, per le quali sia minimizzata la probabilità che possano essere contemporaneamente rese indisponibili dagli effetti dell'incendio.
- È ammessa la presenza di corridoi ciechi con lunghezza del corridoio cieco $L_{cc} \leq 30$ m.
- È ammessa una lunghezza del corridoio cieco $L_{cc} \leq 45$ m nel caso in cui sia previsto uno dei seguenti requisiti antincendio aggiuntivi:
 - installazione di un IRAI dotato delle funzioni minime A, B, D, L, C;
Nota: La funzione A, rivelazione automatica dell'incendio, deve sorvegliare tutte le aree del luogo di lavoro.
 - altezza media dei locali serviti dal corridoio cieco ≥ 5 m.
- Nei limiti di ammissibilità del corridoio cieco, è ammessa una sola via d'esodo.
- Al fine di limitare il tempo necessario agli occupanti per abbandonare il compartimento di primo innesco dell'incendio, almeno una delle lunghezze d'esodo determinate da qualsiasi punto dell'attività deve essere $L_{es} \leq 60$ m.
- L'altezza minima delle vie di esodo è pari a 2 m. Sono ammesse altezze inferiori, per brevi tratti segnalati, lungo le vie d'esodo, in presenza di uno dei seguenti casi:
 - da ambiti ove vi sia esclusiva presenza di personale specificamente formato;
 - da ambiti ove vi sia presenza occasionale e di breve durata di un numero limitato di occupanti (es. locali impianti o di servizio, piccoli depositi, ...);
 - secondo le risultanze di specifica valutazione del rischio.
- La larghezza delle vie di esodo è la minima misurata, dal piano di calpestio fino all'altezza di 2 m, deducendo l'ingombro di eventuali elementi sporgenti con esclusione degli estintori. Tra gli elementi sporgenti non vanno considerati i corrimani e i dispositivi di apertura delle porte con sporgenza ≤ 80 mm.
- La larghezza di ciascun percorso delle vie d'esodo orizzontali e verticali deve essere ≥ 900 mm. Sono ammessi:
 - a) varchi di larghezza ≥ 800 mm;
 - b) varchi di larghezza ≥ 700 mm, per affollamento del locale ≤ 10 occupanti;
 - c) varchi di larghezza ≥ 600 mm, per locali ove vi sia esclusiva presenza di personale specificamente formato o presenza occasionale e di breve durata di un numero limitato di occupanti (es. locali impianti o di servizio, piccoli depositi, ...), oppure secondo le risultanze di specifica valutazione del rischio.
- In tutti i piani dell'attività nei quali vi può essere presenza non occasionale di occupanti che non abbiano sufficienti abilità per raggiungere autonomamente un luogo sicuro tramite vie d'esodo verticali, deve essere possibile esodo orizzontale verso luogo sicuro o spazio calmo.

Segue →

3. Gestione della Sicurezza Antincendio (GSA) Il D.L. o il responsabile dell'attività organizza la GSA tramite

- adozione e verifica periodica delle misure antincendio preventive;
Nota: Le misure preventive minime sono almeno le seguenti: corretto deposito ed impiego dei materiali combustibili, di sostanze e miscele pericolose; ventilazione degli ambienti ove siano presenti sostanze infiammabili, mantenimento della disponibilità di vie d'esodo sgombre e sicuramente fruibili; riduzione delle sorgenti di innesco (es. limitazioni nell'uso di fiamme libere senza le opportune precauzioni, rispetto del divieto di fumo ove previsto, divieto di impiego di apparecchiature e attrezzature di lavoro malfunzionanti o impropriamente impiegate, ...).
- verifica dell'osservanza dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni normali di esercizio secondo valutazione del rischio d'incendio;
- mantenimento in efficienza di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio (ad es. estintori, porte resistenti al fuoco, IRAI, impianti automatici di inibizione controllo o estinzione dell'incendio, ...);
- attuazione delle misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio e in emergenza;
Nota: Per il mantenimento in efficienza degli impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio e per la gestione della sicurezza antincendio in emergenza si applicano le previsioni dei decreti ministeriali emanati in attuazione dell'art. 46 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81.
- apposizione di segnaletica di sicurezza (es. divieti, avvertimenti, evacuazione, ...);
- gestione dei lavori di manutenzione, valutazione dei relativi rischi aggiuntivi e di interferenza, con particolare riguardo a lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio (es. lavori a caldo, ...), pianificazione della temporanea disattivazione di impianti di sicurezza, pianificazione della temporanea sospensione della continuità della compartimentazione, impiego delle sostanze o miscele pericolose (es. solventi, colle, ...).

4. Controllo dell'incendio (GSA) (Estintori e Idranti)

- Per consentire la pronta estinzione di un principio di incendio, devono essere installati estintori di capacità estinguente minima non inferiore a 13A e carica minima non inferiore a 6 kg o 6 litri, in numero tale da garantire una distanza massima di raggiungimento pari a 30 m.
Nota: Per consentire la pronta estinzione di piccoli focolai può essere consigliata l'installazione di coperte antincendio, ad esempio del tipo conforme a UNI EN 1869.
- Nel caso di presenza di liquidi infiammabili stoccati o in lavorazione o dove sia possibile prevedere un principio di incendio di un fuoco di classe B dovuto a solidi liquefatti (es. cera, paraffina, materiale plastico liquefacibile, ...), gli estintori installati per il principio di incendio di classe A devono possedere, ciascuno, anche una capacità estinguente non inferiore a 89 B;
Nota: I materiali plastici che bruciando formano braci sono classificati fuochi di classe A.
- In esito alle risultanze della valutazione del rischio di incendio, possono essere installati estintori per altri fuochi o rischi specifici (ad es. fuochi di classe F, solventi polari, ...).
- Gli estintori devono essere sempre disponibili per l'uso immediato, pertanto devono essere collocati:
 - in posizione facilmente visibile e raggiungibile, lungo i percorsi d'esodo in prossimità delle uscite dei locali, di piano o finali;
 - in prossimità di eventuali ambiti a rischio specifico (es. depositi, archivi, ...).
- Nei luoghi di lavoro al chiuso, nei confronti dei principi di incendio di classe A o classe B, è opportuno l'utilizzo di estintori a base d'acqua (estintori idrici).
Nota: L'impiego di estintori a polvere in luoghi chiusi causa, generalmente, un'improvvisa riduzione della visibilità che potrebbe compromettere l'orientamento degli occupanti durante l'esodo in emergenza o altre operazioni di messa in sicurezza; inoltre la polvere potrebbe causare irritazioni sulla pelle e sulle mucose degli occupanti.
- Qualora sia previsto l'impiego di estintori su impianti o apparecchiature elettriche in tensione, devono essere installati estintori idonei all'uso previsto.
Nota: Gli estintori portatili conformi alla norma EN 3-7 con agente estinguente privo di conducibilità elettrica (es. polvere, anidride carbonica, ...) sono idonei all'utilizzo su impianti e apparecchiature elettriche sino a 1000 V ed alla distanza di 1 m. Gli estintori a base d'acqua conformi alla norma EN 3-7 devono superare la prova dielettrica per poter essere utilizzati su impianti ed apparecchiature elettriche in tensione sino a 1000 V e alla distanza di 1 m.
- In esito alle risultanze della valutazione del rischio di incendio può essere prevista l'installazione di una rete idranti.
- Per la progettazione dell'eventuale rete idranti secondo norma UNI 10779 e UNI EN 12845 devono essere adottati i seguenti parametri minimi: livello di pericolosità 1; protezione interna; alimentazione idrica di tipo singola.
Nota: Per il livello di pericolosità 1 è consentita l'alimentazione promiscua.

Segue →

5. Rivelazione ed allarme

- La rivelazione e la diffusione dell'allarme incendio è generalmente demandata alla sorveglianza da parte degli occupanti. Pertanto, nella gestione della sicurezza antincendio, devono essere codificate idonee procedure di emergenza finalizzate:
 - al rapido e sicuro allertamento degli occupanti in caso di incendio;
Nota: Generalmente l'allarme è trasmesso tramite segnali convenzionali codificati nelle procedure di emergenza (es. a voce, suono di campana, accensione di segnali luminosi, ...) comunque percepibili da parte degli occupanti.
 - alla messa in sicurezza degli impianti tecnologici (es. arresto di impianti di produzione, chiusura delle valvole di adduzione di gas o liquidi combustibili, distacco dell'alimentazione elettrica, ...).
- In esito alle risultanze della valutazione del rischio di incendio può essere prevista l'installazione di un impianto di rivelazione allarme incendi (IRAI). **Nota** Per la progettazione dell'IRAI può essere impiegata la norma UNI 9795.
- Qualora previsto, l'IRAI deve essere dotato delle seguenti funzioni principali:
 - B, funzione di controllo e segnalazione;
 - D, funzione di segnalazione manuale;
 - L, funzione di alimentazione;
 - C, funzione di allarme incendio.**Nota:** I segnali acustici di pre-allarme, qualora previsto, e di allarme incendio (funzione principale C) dovrebbero avere caratteristiche rispondenti alla norma UNI 11744.
- La funzione A di rivelazione automatica, se prevista, deve essere estesa almeno agli spazi comuni, alle vie d'esodo (anche facenti parte di sistema d'esodo comune) e agli spazi limitrofi, alle aree dei beni da proteggere ed agli ambiti a rischio specifico.

6. Controllo di fumi e calore

- Al fine di facilitare le operazioni delle squadre di soccorso dal luogo di lavoro deve essere possibile smaltire fumi e calore in caso d'incendio.
- Lo smaltimento dei fumi e del calore deve essere garantito attraverso la presenza di aperture che possono coincidere con gli infissi (es. finestre, lucernari, porte, ...) già presenti e richiesti per il luogo di lavoro ai fini igienico-sanitari.
- Le modalità di apertura in caso di incendio delle aperture di smaltimento di fumo e calore devono essere considerate nella pianificazione di emergenza.

7. Operatività antincendio

- Deve essere assicurata la possibilità di avvicinare i mezzi di soccorso antincendio a distanza ≤ 50 m dagli accessi dell'attività, oppure devono essere adottate specifiche misure di operatività antincendio.
Nota: Fra le misure specifiche di operatività antincendio possono essere previsti accessi protetti a tutti i piani dell'attività, disponibilità di agenti estinguenti per i soccorritori, ...

8. Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio

- Gli impianti tecnologici e di servizio (es. impianti per la produzione ed utilizzazione dell'energia elettrica, distribuzione di fluidi combustibili, climatizzazione degli ambienti, ...) devono essere realizzati, eserciti e mantenuti in efficienza secondo la regola dell'arte.
- Gli impianti tecnologici e di servizio devono essere disattivabili, o altrimenti gestibili, a seguito di incendio.